

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA  
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 6 DEL 01-02-2020**

-----  
**OGGETTO: ADEGUAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AI RESTANTI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 - QUATER DEL DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124.**

-----  
L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di febbraio alle ore 13:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

<b>POMPEI MATTEO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>ABBATI PIER-NICOLA</b>	<b>Asses.-Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>CARASSAI VALENTINA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 22/06/2019, divenuta esecutiva, con la quale a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, è stata determinata l'indennità di funzione al Sindaco, al Vice Sindaco e all'Assessore Comunale, ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei seguenti valori mensili:

- a) Indennità di funzione al Sindaco € 1.162,00
- b) Indennità di funzione al Vice Sindaco  
(15 per cento dell'indennità teorica del Sindaco) € 174,30
- c) Indennità di funzione all'Assessore  
€ zero ( a seguito di rinuncia)

VISTO l'articolo 57-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, dal titolo: Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia, per il quale:

*(1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:*

*<<8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all' 85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti>>. 2. A titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.)*

CONSIDERATO che l'indennità teorica di funzione riconosciuta ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, al netto della riduzione del 10 per cento prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 – all'articolo 1, comma 54, ammonta a € **1.952,20**, da cui l'85 per cento corrisponde ad € **1.659,40**, **che rappresenta l'incremento massimo consentito**;

TENUTO CONTO che l'applicazione degli incrementi non avviene in modo automatico, ma deve essere preceduta da una deliberazione con la quale l'organo esecutivo ne esercita la facoltà e ne determina il valore nel limite massimo consentito;

RILEVATO che tali incrementi debbano essere riconosciuti anche ai componenti della Giunta Comunale, nonostante l'interpretazione strettamente formale della norma lascia intendere che si applichi solo ai Sindaci, poiché non vi è alcuna modifica alla disposizione che imponga il collegamento fra indennità di carica dei Sindaci a quella degli altri amministratori; in tal caso, va calcolata, per il Vice Sindaco, secondo i parametri previsti dall'articolo 4, comma 2, del DM 119/2000 (20 per cento dell'indennità dovuta ai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti), e per l'Assessore, secondo i parametri previsti dall'articolo 4, comma 7,

del DM 119/2000 (15 per cento dell'indennità sempre dovuta ai sindaci con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti);

VISTA la necessità di determinare le nuove indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori Comunali nei valori massimi consentiti, facendole decorrere dalla mensilità di febbraio 2020;

RILEVATO che i costi per gli incrementi dei valori sono assistiti da contributo statale con la dotazione di 10 milioni di euro;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119: “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.”

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

#### DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse alla narrativa che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI DETERMINARE l'indennità di funzione dovute al Sindaco, al Vicesindaco e all'Assessore Comunale, nei seguenti valori:
  - a) indennità di funzione al Sindaco – *dott. Matteo Pompei*: **€ 1.659,40 mensili** (corrispondente all'85 per cento dell'indennità di funzione dovuta ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti);
  - b) indennità di funzione al Vice Sindaco – *geom. Pier-Nicola Abbati*: **€ 331,90 mensili** (corrispondente al 20 per cento dell'indennità di funzione del Sindaco)
  - c) indennità di funzione dell'Assessore – *dott.ssa Valentina Carassai*: rinuncia per devolverla ad iniziative sociali e culturali.
3. DI FINANZIARE la maggiore spesa con le disponibilità previste dal Capitolo 100 dei bilanci di previsione degli esercizi di competenza.
4. DI DARE DECORRENZA ai nuovi valori da **febbraio 2020**, dato atto che la maggiore spesa è assistita da contributo statale.
5. DI DARE ATTO che ai componenti della Giunta Comunale non è dovuto gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e che i valori determinati sono compresi nei limiti di spesa consentiti.
6. DI DEMANDARE al Servizio finanziario il pagamento dei nuovi emolumenti con cadenza mensile.

7. DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8. DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

IL PRESIDENTE  
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
Prot. N. 750

li, 27/02/2020

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, li 27/02/2020

Il Segretario  
ERCOLI PASQUALE

-----  
La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 01/02/2020

- [ ] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune  
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE